

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 agosto 2021

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione autonoma Valle d'Aosta dal 7 aprile 2021 al 9 aprile 2021. (21A05069)

(GU n.206 del 28-8-2021)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2004, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) del 15 dicembre 2006 n. 1857, della Commissione;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID 19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;

Visto, in particolare, l'art. 71 - Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche - che stabilisce che «Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, brinate e grandinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile, maggio e giugno 2021 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da

polizze assicurative a fronte del rischio gelo, brina e grandine, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 4 marzo 2020 al n. 55, così come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425 (2017/XA);

Esaminata la proposta della Regione autonoma Valle d'Aosta di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale:

gelate dal 7 aprile 2021 al 9 aprile 2021 nella Provincia di Aosta.

Dato atto alla Regione autonoma Valle d'Aosta di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2 dal decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione autonoma Valle d'Aosta di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarieta' nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni;

Decreta:

Art. 1

Declaratoria del carattere di eccezionalita'
degli eventi atmosferici

1. E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per i danni causati alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Aosta:

gelate dal 7 aprile 2021 al 9 aprile 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d) nel territorio dei Comuni di Allein, Antey-Saint-Andre', Aosta, Arnad, Arvier, Avise, Ayas, Aymavilles, Bard, Bionaz, Brissogne, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Chambave, Chamois, Champdepraz, Champorcher, Charvensod, Châtillon, Cogne, Courmayeur, Donnas, Doues, Emarese, Etroubles, Fenis, Fontainemore, Gaby, Gignod, Gressan, Gressoney-La-Trinite' Gressoney-Saint-Jean, Hône, Introd, Issime, Issogne, Jovençon, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Lillianes, Montjovet, Morgex, Nus, Ollomont, Oyace, Perloz, Pollein, Pontboset, Pontey, Pont-Saint-Martin, Pre-Saint-Didier, Quart, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Roisan, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Oyen, Saint-Pierre, Saint-Rhemy en Bosses, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Valgrisenche, Valpelline, Valsavarenche, Valtournenche, Verrayes, Verres e Villeneuve.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2021

Il Ministro: Patuanelli

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 agosto 2021

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Lombardia dal 5 aprile 2021 al 18 aprile 2021. (21A05070)

(GU n.206 del 28-8-2021)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) del 15 dicembre 2006, n. 1857, della Commissione;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2004, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali);

Visto, in particolare, l'art. 71 (Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche) che stabilisce che le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate e brinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2021 e che, al verificarsi dell'evento, non

beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio gelo brina, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ed in particolare l'art. 1, comma 1 che ha trasferito le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al Ministero dei beni culturali e il conseguente comma 16 dello stesso articolo, ai sensi del quale la denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 4 marzo 2020 al n. 55, cosi' come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 17 giugno 2020 al n. 152;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopraccitati, rubricata al n. SA.49425 (2017/XA);

Esaminata la proposta della Regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale:

gelate dal 5 aprile 2021 al 7 aprile 2021 nella Provincia di Bergamo;

gelate dal 6 aprile 2021 al 9 aprile 2021 nella Provincia di Milano;

gelate dal 6 aprile 2021 al 18 aprile 2021 nella Provincia di Brescia;

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021 nelle Province di Como, Cremona, Lecco, Mantova, Monza e della Brianza, Pavia, Sondrio, Varese;

Dato atto alla Regione Lombardia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarieta' nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni;

Decreta:

Art. 1

Declaratoria del carattere di eccezionalita'
degli eventi atmosferici

1. E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni:

Bergamo:

gelate dal 5 aprile 2021 al 7 aprile 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), nel territorio dei Comuni di Adrara San Rocco, Albano Sant'Alessandro, Albino, Algua, Alme', Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Alzano Lombardo, Ambivere, Ardesio, Arzago D'adda, Averara, Azzone, Bagnatica, Bedulita, Berbenno, Bergamo, Bolgare, Boltiere, Bonate Sotto, Bossico, Bottanuco, Brembate, Brembate di Sopra, Brembilla, Brignano Gera d'Adda, Brusaporto, Calcinate, Calcio, Calusco d'Adda, Capizzone, Capriate San Gervasio, Caprino Bergamasco, Caravaggio, Carobbio degli Angeli, Casazza, Castel Rozzone, Castelli Calepio, Castione della Presolana, Cenate Sopra, Cenate Sotto, Cerete, Chiuduno, Cisano Bergamasco, Clusone, Cologno al Serio, Costa Volpino, Covo, Entratico, Fara Gera d'Adda, Foresto Sparso, Gandellino, Gandino, Ghisalba, Gromo, Isso, Lallio, Levate, Locatello, Lurano, Mapello, Mozzo, Nembro, Osio Sotto, Palazzago, Parre, Parzanica, Pianico, Piazza Brembana, Piazzolo, Ponte San Pietro, Ponteranica, Pontirolo Nuovo, Pradalunga, Predore, Rogno, Romano di Lombardia, Roncobello, Rovetta, San Giovanni Bianco, San Pellegrino Terme, Sant'Omobono Terme, Santa Brigida, Scanzorosciate, Seriate, Serina, Sorisole, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Sovere, Stezzano, Tavernola Bergamasca, Trescore Balneario, Treviglio, Ubiale Clanezzo, Val Brembilla, Valgoglio, Vertova, Villa d'Adda, Villa d'alme', Villongo, Zogno.

Brescia:

gelate dal 6 aprile 2021 al 18 aprile 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), nel territorio dei Comuni di Acquafredda, Adro, Alfianello, Bagnolo Mella, Bedizzole, Botticino, Bovegno, Brandico, Brescia, Brione, Caino, Calcinato, Calvisano, Capriano del Colle, Capriolo, Carpenedolo, Cazzago San Martino, Ceto, Cologne, Corte Franca, Corteno Golgi, Darfo Boario Terme, Dello, Desenzano del Garda, Edolo, Erbusco, Esine, Gambara, Gardone Val Trompia, Gavardo, Ghedi, Gianico, Gottolengo, Gussago, Idro, Isorella, Leno, Lonato del Garda, Lumezzane, Maclodio, Malonno, Manerbio, Marcheno, Marone, Milzano, Monno, Monticelli Brusati, Montichiari, Mura, Nave, Offlaga, Ome, Ono San Pietro, Orzinuovi, Paderno Franciacorta, Palazzolo sull'Oglio, Passirano, Pertica Alta, Pertica Bassa, Pian Camuno, Piancogno, Pisogne, Polpenazze del Garda, Poncarale, Pontoglio, Pozzolengo, Pralboino, Preseglie, Provaglio d'Iseo, Provaglio Val Sabbia, Puegnago sul Garda, Quinzano d'Oglio, Rodengo-Saiano, Roe' Volciano, Roncadelle, Rovato, Sale Marasino, Salo', San Felice, San Gervasio Bresciano, Sarezzo, Sellero, Seniga, Serle, Soiano del Lago, Tavernole sul Mella, Tignale, Toscolano-Maderno, Tremosine sul Garda, Vallio Terme, Vobarno, Zone;

Como:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), nel territorio dei Comuni di Albiolo, Alserio, Alta Valle Intelvi, Alzate Brianza, Appiano Gentile, Arosio, Beregazzo con Figliaro, Bregnano, Cantu', Carlazzo, Centro Valle Intelvi, Cernobbio, Cirimido, Colverde, Como, Domaso, Erba, Grandate, Guanzate, Laglio, Livo, Lurago Marinone, Lurate Caccivio, Mariano Comense, Montano Lucino,

Musso, Olgiate Comasco, Rezzago, San Siro, Solbiate con Cagno, Tavernerio, Torno, Valbrona, Valmorea, Vertemate con Minoprio, Villa Guardia;

Cremona:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;
provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d), nel territorio dei Comuni di Azzanello, Bonemerse, Campagnola Cremasca, Casalbuttano ed Uniti, Crema, Cremona, Formigara, Gerre De' Caprioli, Isola Dovarese, Olmeneta, Ostiano, Pandino, Pescarolo ed Uniti, Pieve San Giacomo, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, Rivarolo del Re ed Uniti, Robecco d'Oglio, Romanengo, San Giovanni in Croce, Solarolo Rainerio, Soresina, Torre De' Picenardi;

Lecco:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;
provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), b) nel territorio dei Comuni di Abbadia Lariana, Airuno, Barzago, Barzano', Barzio, Bellano, Bosisio Parini, Brivio, Calco, Calolziocorte, Casatenovo, Castello di Brianza, Civate, Colico, Colle Brianza, Crandola Valsassina, Cremella, Dervio, Ello, Galbiate, La Valletta Brianza, Lecco, Mandello del Lario, Merate, Missaglia, Montevecchia, Monticello Brianza, Oggiono, Olgiate Molgora, Osnago, Perledo, Primaluna, Santa Maria Hoe', Sirone, Sirtori, Suello, Taceno, Valgrehentino, Valmadrera, Vigano';

Mantova:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;
provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d), nel territorio dei Comuni di Asola, Bagnolo San Vito, Borgo Mantovano, Borgo Virgilio, Borgocarbonara, Canneto sull'Oglio, Castel d'Ario, Castelbelforte, Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Ceresara, Comessaggio, Dosolo, Goito, Gonzaga, Guidizzolo, Magnacavallo, Mantova, Marcaria, Marmirolo, Monzambano, Ostiglia, Poggio Rusco, Ponti sul Mincio, Quingentole, Quistello, Rivarolo Mantovano, Rodigo, Roncoferraro, Roverbella, Sabbioneta, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide e Felonica, Suzzara, Viadana, Volta Mantovana;

Milano:

gelate dal 6 aprile 2021 al 9 aprile 2021;
provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), nel territorio dei Comuni di Bareggio, Cassano d'Adda, Cernusco sul Naviglio, Cologno Monzese, Gorgonzola, Legnano, Nerviano, Parabiago, Rho, San Vittore Olona, Settala, Solaro, Trezzo sull'Adda;

Monza e della Brianza:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;
provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), nel territorio dei Comuni di Agrate Brianza, Arcore, Besana in Brianza, Busnago, Carate Brianza, Cogliate, Desio, Giussano, Lentate sul Seveso, Limbiate, Macherio, Monza, Nova Milanese, Triuggio, Usmate Velate, Veduggio con Colzano, Vimercate;

Pavia:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;
provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), nel territorio dei Comuni di Bagnaria, Bressana Bottarone, Broni, Casteggio, Cava Manara, Cecima, Cigognola, Codevilla, Montalto Pavese, Ponte Nizza, Robbio, Santa Giuletta, Val di Nizza, Varzi;

Sondrio:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;
provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), nel territorio dei Comuni di Albosaggia, Andalo Valtellino, Aprica, Ardenno, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Bormio, Buglio in Monte, Caiolo, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Chiavenna, Chiuro, Civo, Cosio Valtellino, Delebio, Dubino, Faedo Valtellino, Forcola, Gordona, Grosotto, Lanzada, Livigno, Lovero, Mazzo di Valtellina, Montagna in Valtellina, Morbegno, Piateda, Poggiridenti, Ponte in

Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Samolaco, Sernio, Sondalo, Sondrio, Talamona, Teglio, Tirano, Tovo di Sant'Agata, Traona, Tresivio, Val Masino, Valdidentro, Valdisotto, Vervio, Villa di Tirano;

Varese:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), b) nel territorio dei Comuni di Agra, Albizzate, Angera, Arcisate, Barasso, Besozzo, Biandronno, Bisuschio, Brebbia, Brezzo di Bedero, Brunello, Busto Arsizio, Cardano al Campo, Carnago, Caronno Pertusella, Caronno Varesino, Casale Litta, Casciago, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Castelseprio, Cislago, Cittiglio, Clivio, Comerio, Cuasso al Monte, Cuvio, Gallarate, Gavirate, Golasecca, Gorla Minore, Gornate-Olona, Laveno-Mombello, Leggiuno, Lonate Pozzolo, Lozza, Luino, Maccagno, Malnate, Morazzone, Mornago, Oggiona con Santo Stefano, Porto Ceresio, Porto Valtravaglia, Sesto Calende, Tradate, Travedona, Varese, Viggju'.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2021

Il Ministro: Patuanelli

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 agosto 2021

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Piemonte dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021. (21A05071)

(GU n.206 del 28-8-2021)

**IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarieta' nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita' naturali e da eventi climatici avversi;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2004, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalita' per l'attivazione

degli interventi di soccorso su richiesta della regione o Provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalita' degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonche' la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarieta' nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarieta' nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale

2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) del 15 dicembre 2006 n. 1857, della Commissione;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 recante «Misure urgenti connesse al l'emergenza da COVID19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;

Visto, in particolare, l'art. 71 - Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversita' atmosferiche - che stabilisce che «Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, brinate e grandinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile, maggio e giugno 2021 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio gelo, brina e grandine, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 4 marzo 2020 al n. 55, cosi' come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425 (2017/XA);

Esaminata la proposta della Regione Piemonte di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale: gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021 nella Provincia di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Citta' metropolitana di Torino, Verbania, Vercelli e Ossola;

Dato atto alla Regione Piemonte di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Piemonte di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarieta' nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni;

Decreta:

Art. 1

Declaratoria del carattere di eccezionalita' degli eventi atmosferici

1. E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Alessandria:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d) nel territorio dei Comuni di Acqui Terme, Alessandria, Alice bel Colle, Altavilla Monferrato, Avolasca, Bergamasco, Berzano di Tortona, Bistagno, Bosio, Bozzole, Brignano Frascata, Camagna Monferrato, Camino, Capriata d'Orba, Carezzano, Carpeneto, Cartosio, Casal Cermelli, Casale Monferrato, Casalnoceto, Cassine, Castellania Coppi, Castellar Guidobono, Castellazzo Bormida, Castelletto Merli, Castelnuovo Bormida, Castelnuovo Scrivia, Cella Monte, Cereseto, Cerrina Monferrato, Coniolo, Conzano, Costa Vescovato, Fabbrica Curone, Felizzano, Frassinello Monferrato, Fresonara, Frugarolo, Fubine, Gabiano, Gamalero, Garbagna, Gavi, Giarole, Isola Sant'Antonio, Lu e Cuccaro Monferrato, Masio, Melazzo, Merana, Molare, Mombello Monferrato, Momperone, Monleale, Morsasco, Murisengo, Novi Ligure, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Ovada, Oviglio, Ozzano Monferrato, Pecetto di Valenza, Pomaro Monferrato, Pontecurone, Pontestura, Ponti, Ponzone, Quargnento, Quattordio, Ricaldone, Rivalta Bormida, Rocca Grimalda, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, Sale, San Salvatore Monferrato, Sarezzano, Serralunga di Crea, Sezzadio, Silvano d'Orba, Spigno Monferrato, Terruggia, Terzo, Ticineto, Tortona, Valenza, Valmacca, Vignale Monferrato, Viguzzolo, Villadeati, Villamiroglio, Villanova Monferrato, Visone, Volpedo, Volpeglino.

Asti:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e d) nel territorio dei Comuni di Agliano Terme, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri D'Asti, Belveglio, Bruno, Calamandrana, Callianoca Losso, Cameranocasasco, Canelli, Cantarana, Casorzo, Castagnole delle Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Rocchero, Castell'alfero, Castelleri, Castello di Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Cellarengo, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d'Asti, Cunico, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maretto, Moasca, Mombaruzzo, Mombercelli, Monastero Bormida, Moncalvo, Mongardino, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio Monferrato, Moransengo, Nizza Monferrato, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Piova' Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Rocca d'Arazzo, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scurzolengo, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viarigi, Vigliano d'Asti, Villa San Secondo, Villafranca d'Asti, Villanova d'Asti, Vinchio.

Biella:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), b), c), e d) nel territorio dei Comuni di Andorno Micca, Bioglio, Borriana, Camburzano, Candelo, Cavaglia', Cerrione, Coggiola, Cossato, Curino, Lessona, Magnano, Massazza, Masserano, Mongrando, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pollone,

Ponderano, Pray, Quaregna Cerreto, Roppolo, Salussola, Sandigliano, Sordevolo, Sostegno, Valdilana, Vigliano Biellese, Viverone, Zimone, Zubierna.

Cuneo:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d), nel territorio dei Comuni di Alba, Bagnolo Piemonte, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barge, Barolo, Bastia Mondovi', Beinette, Bene Vagienna, Borgo San Dalmazzo, Boves, Bra, Briaglia, Brondello, Busca, Camerana, Canale, Caraglio, Caramagna Piemonte, Carde', Carru', Casalgrasso, Castagnito, Castellinaldo d'Alba, Castellino Tanaro, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Cavaller Maggiore, Centallo, Ceresole d'Alba, Cerretto Langhe, Cervasca, Cervere, Ceva, Cherasco, Ciglie', Clavesana, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Costigliole Saluzzo, Cravanzana, Cuneo, Demonte, Diano d'Alba, Dogliani, Dronerio, Envie, Farigliano, Faule, Feisoglio, Fossano, Frabosa Sottana, Gambaasca, Genola, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, La Morra, Lagnasco, Lequio Berria, Lequio Tanaro, Leseigno, Levice, Magliano Alfieri, Magliano Alpi, Manta, Marene, Margarita, Marsaglia, Martiniana Po, Moiola, Mombarcaro, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monasterolo di Savigliano, Monchiero, Mondovi', Monesiglio, Monforte d'Alba, Monta', Montaldo Roero, Montanera, Montelupo Albese, Montemale, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Moretta, Morozzo, Murello, Narzole, Neive, Neviglie, Niella Tanaro, Novello Nucetto, Paesana, Pagno, Peveragno, Pianfei, Piasco, Piobesi d'Alba, Piozzo, Pocapaglia, Polonghera, Priero, Priocca Priola, Racconigi, Revello, Rifreddo, Rocca de Baldi, Roccavione, Roddi, Roddino, Rodello, Rossana, Ruffia, Salmour, Saluzzo, San Benedetto Belbo, San Michele Mondovi', Sanfre', Sanfront, Santa Vittoria d'Alba, Sant'Albano Stura, Santo Stefano Belbo, Savigliano, Scarnafigi, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Sommariva Bosco, Sommariva Perno, Tarantasca, Torre Mondovi', Treiso, Trezzo Tinella, Trinita', Valgrana, Verduno, Verzuolo, Vezza d'Alba, Vicoforte, Vignolo, Villafalletto, Villanova Mondovi', Villanova Solaro, Villar San Costanzo, Vottignasco.

Novara:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettera a), b), c) e d) nel territorio dei Comuni di Arona, Barengo, Bellinzago Novarese, Boca, Borgola Vezzano, Borgomanero, Briona, Carpignano Sesia, Casalino, Cavallirio, Cerano, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Galliate, Gargallo, Gattico-Veruno, Ghemme, Ranzano con Monticello, Grignasco, Landiona, Maggiora, Marano Ticino, Mezzomerico, Novara, Oleggio, Oleggio Castello, Piasco, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Sillavengo, Sizzano Varallo Pombia, Vicolungo, Vinzaglio.

Citta' Metropolitana Torino:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d), nel territorio dei Comuni di Aglie', Albiano d'Ivrea, Almese, Andezeno, Azeglio, Bairo, Baldissero Torinese, Barbania, Barone Canavese, Beinasco, Bibiana, Borgiallo, Borgomasino, Bosconero, Brandizzo, Bricherasio, Brozolo, Brusasco, Buriasco, Buttigliera, Cafasse, Caluso, Cambiano, Campiglione, Candiolo, Cantalupa, Caprie, Caravino, Carignano, Carmagnola, Casalborgone, Castagneto, Castagnole Piemonte, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Castiglione Torinese, Cavagnolo, Cavour, Cercenasco, Chianocco, Chivasso, Cirie', Coassolo Torinese, Collegno, Corio, Cossano, Cuceglio, Cumiana, Druento, Favria, Fiano, Foglizzo, Forno Canavese, Front, Frossasco, Garzigliana, Gassino Torinese, Giaveno, Ivrea, La Cassa, La Loggia, Lanzo Torinese, Lauriano, Leini, Levone, Lombardore, Lombriasco, Loranze', Luserna San Giovanni, Lusernetta, Lusigliè', Maglione, Montalenghe, Monteu da po, Marentino, Mazze, Mercenasco, Moncalieri, Montalenghe, Montanaro, None, Osasco Osasio, Ozegna, Pancalieri,

Pecetto Torinese, Pertusio, Pianezza, Pinerolo, Pino Torinese, Piossasco, Poirino, Pralormo, Prarostino, Prascorsano, Rivalba, Riva di Chieri, Rivalta di Torino, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Rivoli, Rocca Canavese, Roletto, Rondissone, Samone, San Benigno Canavese, San Carlo Canavese, San Germano Chisone, San Giglio, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, - San Maurizio Canavese, San Mauro Torinese, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da po, San Secondo di Pinerolo, Sant'Ambrogio, Scalenghe, Scarmagno, Settimo Rottaro, Strambinello, Torino, Torrazza Piemonte, Torre Canavese, Trofarello, Val di Chy, Valperga, Varisella, Verrua Savoia, Vestigne', Vialfre', Vigone, Villareggia, Villastellone, Vinovo, Vische, Villafranca Piemonte, Villarbasse, Volpiano.

Verbano Cusio Ossola:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c) e d) nel territorio dei Comuni di Gravelona Toce, Villadossola.

Vercelli:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c) e d) nel territorio dei Comuni di Alice Castello, Arborio, Bianze', Borgo d'Ale, Borgo Sesia, Caresana Blot, Cigliano, Collobiano, Crescentino, Gattinara, Guardabosone, Livorno Ferraris, Lozzolo, Moncrivello, Quarona, Roasio, Rosavenda, Saluggia, Santhia', Tronzano Vercellese, Trino Vercellese, Vercelli.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2021

Il Ministro: Patuanelli

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 agosto 2021

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Veneto dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021. (21A05072)

(GU n.206 del 28-8-2021)

**IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarieta' nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita' naturali e da eventi climatici avversi;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2004, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalita' degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonche' la ripartizione periodica delle

risorse finanziarie del Fondo di solidarieta' nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarieta' nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) del 15 dicembre 2006, n. 1857, della Commissione;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;

Visto, in particolare, l'art. 71 - Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversita' atmosferiche - che stabilisce che «Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, brinate e grandinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile, maggio e giugno 2021 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio gelo, brina e grandine, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 4 marzo 2020 al n. 55, cosi' come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425 (2017/XA);

Esaminata la proposta della Regione Veneto di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021 nelle Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Citta' metropolitana Venezia, Vicenza, Verona;

Dato atto alla Regione Veneto di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Veneto di

attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarieta' nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni vegetali e alle produzioni apistiche;

Decreta:

Art. 1

Declaratoria del carattere di eccezionalita'
degli eventi atmosferici

1. E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni vegetali ed alle produzioni apistiche nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Belluno:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

produzioni apistiche - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), b), c) e d) nel territorio dei Comuni di Agordo, Alano di Piave, Alleghe, Alpago, Arsie', Auronzo di Cadore, Belluno, Borgo Valbelluna, Calalzo di Cadore, Canale D'Agordo, Cencenighe Agordino, Cesiomaggiore, Chies D'Alpago, Cibiana di Cadore, Colle Santa Lucia, Comelico Superiore, Cortina D'Ampezzo, Danta di Cadore, Domegge di Cadore, Falcade, Feltre, Fonzaso, Gosaldo, Lavallo Agordina, Lamon, Limana, Livinallongo del Col Dilana, Longarone, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Ospitale di Cadore, Pedavena, Pieve di Cadore, Ponte nelle Alpi, Quero Vas, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Gregorio nelle Alpi, San Nicolo' di Comelico, San Pietro di Cadore, San Vito di Cadore, Santa Giustina, Santo Stefano di Cadore, Sedico, Selva di Cadore, Seren del Grappa, Sospirolo, Sovramonte, Taibon Agordino, Tambre, Val di Zoldo, Vallada Agordina, Valle di Cadore, Vigo di Cadore, Vodo Cadore, Voltago Agordino;

Padova:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

produzioni apistiche - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), b), c) e d) nel territorio dei Comuni di Abano Terme, Albignasego, Anguillara Veneta, Arquà Petrarca, Arre, Arzergrande, Bagnoli Di Sopra, Baone, Barbona, Battaglia Terme, Borgo Veneto, Borgoricco, Bovolenta, Brugine, Cadoneghe, Campo San Martino, Campodarsego, Campodoro, Camposampiero, Candiana Carceri, Carmignano di Brenta, Cartura, Casale di Scodosia, Casalserugo, Cinto Euganeo, Cittadella, Codevigo, Conselve, Correzzola, Curtarolo, Este, Fontaniva, Galliera Veneta, Galzignano Terme, Gazzo, Legnaro, Limena, Loreggia, Lozzo Atestino, Maserà di Padova, Masi, Massanzago, Mestrino Monselice, Montagnana, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Ospedaletto Euganeo, Padova, Piazzola sul Brenta, Piombino Dese, Piove di Sacco, Polverara, Ponso, Ponte San Nicolo', Rovolon, Rubano, Saccolongo, San Giorgio delle Pertiche, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gu, Santa Giustina in Colle, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Sant'Urbano, Saonara, Selvazzano Dentro, Solesino, Teolo, Tombolo, Torreglia, Trebaseleghe, Tribano, Veggiano, Vescovana, Vigonza, Villa del Conte, Villa Estense, Villafranca Padovana, Villanova di Camposampiero, Vo';

Padova:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

produzioni vegetali - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), b), c) e d) nel territorio dei Comuni di Arre, Barbona, Battaglia Terme, Boara Pisani, Borgo Veneto, Bovolenta, Campodarsego, Camposampiero, Candiana, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Cittadella, Codevigo, Correzzola, Due Carrare, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo, Granze, Masi, Massanzago, Merlara, Monselice, Montagnana, Pernumia,

Piacenza D'Adige, Piombino D'Ese, Piove di Sacco, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro Viminario, Sant'Urbano, Santa Giustina in Colle, Terassa Padovana, Trebaseleghe, Tombolo, Urbana, Vighizzolo, Villa del Conte;

Rovigo:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

produzioni apistiche - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), b), c) e d) nel territorio dei Comuni di Adria, Ariano nel Polesine, Arqua' Polesine, Badia Polesine, Bergantino, Canaro, Canda, Castelguglielmo, Castelmassa, Castelnuovo Bariano, Ceneselli, Ceregnano, Crespino, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Guarda Veneta, Lendinara, Loreo, Lusina, Melara, Occhiobello, Papozze, Polesella, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Rovigo, Salara, Stienta, Taglio di Po, Trecenta, Villadose, Villanova del Ghebbo;

Rovigo:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

produzioni vegetali - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), b), c) e d) nel territorio dei Comuni di Adria, Ariano nel Polesine, Arqua' Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Bergantino, Bosaro, Calto, Canaro, Canda, Castelguglielmo, Castelmassa, Castelnuovo Bariano, Ceneselli, Ceregnano, Corbola, Costa di Rovigo, Crespino, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Guarda Veneta, Lendinara, Loreo, Lusina, Melara, Occhiobello, Papozze, Pettorazza, Pincara, Polesella, Pontecchio Polesine, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Rovigo, Salara, San Bellino, San Martino di Venezze, Stienta, Taglio di Po, Trecenta, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana;

Treviso:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

produzioni apistiche - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), b), c) e d) nel territorio dei Comuni di Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano di San Marco, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cessalto, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codogno, Colle Umberto, Conegliano, Cornuda, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle, Fonte, Fregona, Gaiarine, Giavera del Montello, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Istrana, Loria, Mansue', Maser, Maserada sul Piave, Meduna di Livenza, Miane, Mogliano Veneto, Monastier di Treviso, Monfumo, Montebelluna, Morgano, Moriago della Battaglia, Motta di Livenza, Nervesa della Battaglia, Oderzo, Ormelle, Orsago, Paese, Pederobba, Pieve del Grappa, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Possagno, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Refrontolo, Resana, Revine Lago, Riese Pio X, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Polo di Piave, San Zenone degli Ezzelini, Sarmede, Segusino, Silea, Spresiano, Susegana, Tarzo, Trevignano, Treviso, Valdobbiadene, Vazzola, Vedelago, Vidor, Villorba, Vittorio Veneto, Volpago del Montello, Zenson di Piave, Zero Branco;

Treviso:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

produzioni vegetali - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), b), c) e d) nel territorio dei Comuni di Altivole, Arcade, Asolo, Breda di Piave, Caerano di S. Marco, Casale sul Sile, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cimadolmo, Cornuda, Crocetta del Montello, Fontanelle, Fonte, Godega S. Urbano, Istrana, Maser, Montebelluna, Morgano, Motta di Livenza, Oderzo, Paese, Ponzano Veneto, Povegliano, Riese Pio X, San Polo di Piave, Spresiano, Trevignano, Treviso, Vedelago, Vidor, Villorba, Volpago del Montello, Zero Branco;

Citta' metropolitana di Venezia:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

produzioni apistiche - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), b), c) e d) nei Comuni di Annone Veneto, Campolongo Maggiore, Camponogara, Caorle, Cavarzere, Ceggia, Chioggia, Cinto Caomaggiore, Cona, Concordia Sagittaria, Dolo, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Fosso', Jesolo, Meolo, Mira, Mirano, Musile di Piave, Noale, Noventa di Piave, Pianiga, Portogruaro, Pramaggiore, Salzano, San Dona' di Piave, San Michele al Tagliamento, Santa Maria di Sala, Santo Stino di Livenza, Scorze', Spinea, Stra, Torre di Mosto, Venezia;

Citta' metropolitana di Venezia:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

produzioni vegetali - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), b), c) e d) nel territorio dei Comuni di Jesolo, Caorle, Concordia Sagittaria, Eraclea, San Michele al Tagliamento, Fossalta di Portogruaro, San Dona' di Piave, Portogruaro, Scorze';

Vicenza:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

produzioni apistiche - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), b), c) e d) nel territorio dei Comuni di Agugliaro, Albettono, Alonte, Altavilla Vicentina, Altissimo, Arcugnano, Arsiero, Arzignano, Asiago, Barbarano Mossano, Bassano del Grappa, Bolzano Vicentino, Breganze, Brendola, Bressanvido, Brogliano, Caldogno, Caltrano, Camisano Vicentino, Campiglia dei Berici, Cassola, Castegnero, Castelgomberto, Chiampo, Colceresa, Cornedo Vicentino, Costabissara, Creazzo, Crespadoro, Dueville, Enego, Fara Vicentino, Foza, Gambellara, Gambugliano, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Longare, Lonigo, Lugo di Vicenza, Lusiana Conco, Malo, Marostica, Monte di Malo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montegalda, Monteviale, Monticello Conte Otto, Montorso Vicentino, Mussolente, Nogarole Vicentino, Nove, Noventa Vicentina, Pianezze, Pojana Maggiore, Pozzoleone, Quinto Vicentino, Recoaro Terme, Roana, Romano D'Ezzelino, Rossano Veneto, Rotzo, San Pietro Mussolino, San Vito di Leguzzano, Sandrigo, Santorso, Sarcedo, Sarego, Schio, Solagna, Sossano, Sovizzo, Tezze sul Brenta, Thiene, Torri di Quartesolo, Trissino, Val Liona, Valbrenta, Valdagno, Valdastico, Valli del Pasubio, Vicenza, Villaga, Zane', Zugliano;

Vicenza:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

produzioni vegetali - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), b), c) e d) nel territorio dei Comuni di: Marostica, Nove, Pianezze, Colceresa, Marano Vicentino, Schio, Santorso, Camisano Vicentino, Noventa Vicentina, Castegnero, Longare, Nanto, Val Liona, Romano D'ezzelino, Rossano Veneto, Rosa', Cassola, Tezze sul Brenta, Montecchio Precalcino, Albettono, Bassano del Grappa, Breganze, Pozzoleone.

Verona:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

produzioni apistiche - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), b), c) e d) nel territorio dei Comuni di Albaredo D'Adige, Badia Calavena, Bardolino, Bonavigo, Bosco Chiesanuova, Bovolone, Brentino Belluno, Brenzone, Bussolengo, Buttapietra, Caldiero, Caprino Veronese, Casaleone, Castagnaro, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Cazzano di Tramigna, Cerro Veronese, Cologna Veneta, Costermano, Erbe', Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Gazzo Veronese, Grezzana, Illasi, Isola della Scala, Isola Rizza, Lavagno, Lazise, Legnago, Malcesine, Marano di Valpolicella, Mezzane di Sotto, Minerbe, Montecchia di Crosara, Negrar, Nogarole Rocca, Palu', Pescantina, Peschiera del Garda, Rivoli Veronese, Ronca', Ronco All'Adige, Rovere' Veronese, Salizzole, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, San Martino Buon Albergo, San Pietro di Morubio, San Pietro in Cariano, San Zeno di Montagna, Sant'Anna D'Alfaedo, Selva di Progno, Soave, Sommacampagna, Sona, Sorga', Terrazzo, Torri

del Benaco, Tregnago, Valeggio sul Mincio, Verona, Vestenanova, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Zevio, Zimella;

Verona:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;

produzioni vegetali - provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), b), c) e d) nel territorio dei Comuni di: Albaredo D'Adige, Arcole, Angiari, Badia Calavena, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bovolone, Bussolengo, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel D'Azzano, Castelnuovo del Garda, Cerea, Cologna Veneta, Concamiarise, Erbe', Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Lazise, Marano di Valpolicella, Minerbe, Montecchia di Crosara, Mozzecane, Nogarole Rocca, Nogara, Oppeano, Palu', Pescantina, Povegliano, Pressana, Ronco All'Adige, Roverchiara, Roveredo di Gua', Salizzole, San Bonifacio, San Giovanni Lupatoto, San Giovanni Ilarione, San Martino Buon Albergo, San Mauro Di Saline, San Pietro di Morubbio, Sommacampagna, Sona, Sorga', Terrazzo, Trevenzuolo, Tregnago, Valeggio sul Mincio, Verona, Veronella, Vestenanova, Vigasio, Villabartolomea, Villafranca di Verona, Zevio, Zimella.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2021

Il Ministro: Patuanelli

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 agosto 2021

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Friuli-Venezia Giulia dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021. (21A05073)

(GU n.206 del 28-8-2021)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarieta' nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita' naturali e da eventi climatici avversi;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2004, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalita' degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonche' la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarieta' nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarieta' nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli orientamenti

comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) del 15 dicembre 2006, n. 1857, della Commissione;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;

Visto, in particolare, l'art. 71 - Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversita' atmosferiche - che stabilisce che «Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, brinate e grandinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile, maggio e giugno 2021 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio gelo, brina e grandine, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 4 marzo 2020 al n. 55, cosi' come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425 (2017/XA);

Esaminata la proposta della Regione Friuli-Venezia Giulia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021 nelle Province di Gorizia, Pordenone, Udine.

Dato atto alla Regione Friuli-Venezia Giulia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Friuli-Venezia Giulia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarieta' nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni;

Decreta:

Art. 1

Declaratoria del carattere di eccezionalita'
degli eventi atmosferici

1. E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Gorizia:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;
provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a) nel territorio dei Comuni di Capriva del Friuli, Cormons, Doberdo' del Lago, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse;

Pordenone:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;
provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a) nel territorio dei Comuni di Arba, Aviano, Azzano Decimo, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Chions, Clauzetto, Cordenons, Cordovado, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Travesio, Vajont, Valvasone Arzene, Vito d'Asio, Vivaro, Zoppola;

Udine:

gelate dal 7 aprile 2021 all'8 aprile 2021;
provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettera a) nel territorio dei Comuni di Aiello del Friuli, Amaro, Aquileia, Artegna, Attimis, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Bordano, Buja, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, Campolongo Tapogliano, Carlino, Cassacco, Castions di Strada, Cavazzo Carnico, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Cividale del Friuli, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Corno di Rosazzo, Coseano, Dignano, Drenchia, Faedis, Fagagna, Fiumicello Villa Vicentina, Flaibano, Forgharia nel Friuli, Gemona del Friuli, Gonars, Grimacco, Latisana, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Lusevera, Magnano in Riviera, Majano, Manzano, Marano Lagunare, Martignacco, Mereto di Tomba, Moimacco, Montenars, Morteigliano, Moruzzo, Muzzana del Turgnano, Nimis, Osoppo, Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pocenia, Porpetto, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Precenicco, Premaricco, Prepotto, Pulfero, Ragogna, Reana del Rojale, Remanzacco, Rive d'Arcano, Rivignano Teor, Ronchis, Ruda, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, San Vito al Torre, San Vito di Fagagna, Santa Maria La Longa, Savogna, Sedegliano, Stregna, Taipana, Talmassons, Tarcento, Tavagnacco, Terzo d'Aquileia, Tolmezzo, Torreano, Torviscosa, Trasaghis, Treppo Grande, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Varmo, Venzona, Verzegnis, Villa Santina, Visco.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2021

Il Ministro: Patuanelli